

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI
CITTADELLA ODV

Via Del Telarolo,5 – 35013 Cittadella - (PD)

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita l'associazione di volontariato di Protezione Civile denominata: "Associazione Volontari della Protezione Civile di Cittadella -ODV". Costituitasi nel 1987 come associazione di volontariato ed è pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione è anche iscritta nell'albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 266/1991. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

La sede legale è a Cittadella (Padova) in Via Del Telarolo, 5. L'Associazione è a carattere locale (comunale). La durata dell'Associazione è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della Protezione Civile. L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

Contribuisce alla diffusione, conoscenza e studio del servizio di protezione civile ai fini di mutuo soccorso, pubblica utilità, civico impiego anche in termini pratici d'intervento sia addestrativo che calamitoso, autonomamente e in collaborazione con le autorità competenti in qualsiasi parte o località del territorio nazionale ed internazionale. Inoltre promuove forme di servizio, l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di volontario di Protezione Civile. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

3) Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Nella domanda di ammissione devono:

- Dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali;
- Dichiarare di essere in possesso dei requisiti fisici e psichici, della documentazione necessaria per svolgere il servizio di volontariato nella protezione civile;

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 (categorie)

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Fondatori (quelli intervenuti nell'atto costitutivo)
- Ordinari: tutti coloro che fatta regolare domanda d'iscrizione all'associazione, ne hanno ottenuto l'accettazione secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente statuto e dal regolamento associativo;
- Sostenitori: tutti coloro che contribuiscono alle necessità dell'associazione anche in modo non continuo e non hanno diritto di voto

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 10

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

- per mancato e reiterato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
- per dimissioni (scritte da notificare al consiglio direttivo con lettera raccomandata R/R)
- per l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle delibere associative;
- per comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione;
- per inottemperanza alle disposizioni di legge in generale e a quelle in materia di volontariato;
- per indegnità a seguito di condanne infamanti;
- per venire meno dei requisiti richiesti;

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Coordinatore
- **Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di legge)**
- **Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni di legge)**
- Tutte le cariche sono prestate in modo spontaneo, personale e gratuito

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.

5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno sei mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può rappresentare più di 1 socio.

8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di uno.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di 7 (sette) componenti membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dai componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo17 (Coordinatore)

Il Coordinatore gestisce la struttura e i volontari, garantisce la formazione e mantiene uno standard di efficienza e professionalità del gruppo.

Il Coordinatore costruisce un'efficace squadra nella sede, fornendo guida e sostegno dove necessario.

Del suo mandato ne risponde al Presidente.

ART. 18 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso Registro unico nazionale del terzo settore entro 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CITTADELLA

Via del Telarolo 5 - 35013 CITTADELLA - Codice Fiscale 90001940288

Oggi 15 ottobre 2020 alle ore 21,00 in seconda e regolare convocazione, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dei soci volontari per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo Statuto come previsto dalla Legge n. 117/2017

- Varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg: Antoniacomi Luigino, Faggin Carlo, Mendo Paolo, Pavan Daniele, Cecchetto Michelangelo, Lessio Paola, Martini Pia, Stoppa Roberto, Lago mauro, Mezzaro Giovanni, Di Donè Gianni, Lorenzun Gabriele, Palmieri Salvatore, Scapin Angelo, Prandina Gino, Lessio Sergio, Bernardi Federico, Bernardi Mirco, Bergamin Rudy, Pan Antonella, Zanetti Claudio, Bizzotto Stefano

Assenti giustificati: Stoppa Desi, Ruffato Cristian

Il Presidente constatato la presenza della maggioranza dei soci, nomina quale segretario verbalizzante Bizzotto Stefano.

- Approvazione nuovo Statuto come previsto dalla Legge n. 117/2017

Il Presidente espone l'argomento all'ordine del giorno, ricordando che trattasi di una riforma prevista dalla Legge n. 117/2017 che comporta tra le quali la modifica della ragione sociale non più O.N.L.U.S. ma O D V che comunque conservano quanto previsto dalle ONLUS già in essere come la nostra. La legge prevede che questa modifica statutaria deve essere deliberata e trasmessa agli organi regionali competenti entro questo mese di ottobre 2020 passando prima all'Agenzia delle Entrate per la registrazione esente da imposte.

Dopo questa breve premessa il Presidente passa alla lettura del nuovo Statuto articolo per articolo pregando i soci che volessero intervenire per qualche modifica di farlo presente immediatamente. Ogni modifica verrà posta ai voti dell'assemblea e alla fine della lettura con le modifiche proposte si passa alla sua approvazione finale.

Inizio lettura.

Interventi durante la lettura per modifiche: Claudio Zanetti propone modifica all'art. 8 che il socio possa votare in Assemblea dopo sei mesi e non tre dall'iscrizione nel libro soci, Di Donè



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CITTADELLA

Via del Telarolo 5 - 35013 CITTADELLA - Codice Fiscale 90001940288

Gianni propone che la delega prevista dall'art. 12 sia consentita a non di più di un socio anziché

tre. Tutte e due le modifiche vengono approvate a maggioranza dei soci presenti

Completata la lettura e non essendovi altre richieste di modifica, il Presidente pone ai voti

l'approvazione dello Statuto previsto dalla Legge 117/2017 così come proposto e modificato con il seguente risultato:

Soci presenti n. 22 soci di cui Votanti n. 22. Risultato della votazione: tutti favorevoli ad unanimità.

Non essendo altri interventi il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'assemblea alle ore 22,20.

IL SEGRETARIO
Stefano Bizzotto

IL PRESIDENTE
Luigino Antoniacomi

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

23 OTT. 2020
Registrata a Cittadella il
N. 1125 Mod. Serie 3
Versati Euro **Atto ESENTE**



Il Funzionario addetto (*)
Pietro TOZISCO

"Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

